

ALLEGATO B

RACC. N. 41155

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE S.O.S. ODV

SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO ODV

ART. 1

È costituita, ai sensi del Codice civile, e del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'organizzazione di volontariato denominata "Servizio Operativo Sanitario ODV" con sigla S.O.S. Organizzazione di Volontariato, assume la forma giuridica di associazione riconosciuta con personalità giuridica. L'associazione opera senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede in Sona, Piazza Vittoria, 10 nel comune di Sona, provincia di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 2

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.4

Il presente statuto è modificato con delibera assunta dall'assemblea straordinaria costituita con la presenza di due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.5

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.6

L' ODV S.O.S. non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Lettera a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lettera b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- Lettera c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistico o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

• Lettera y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

ART. 7

Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato, nei limiti delle proprie capacità materiali sono:

- Organizzare ed effettuare servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche
- Organizzare ed effettuare servizi di trasporto e assistenza sanitaria
- Organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- Organizzare ed effettuare iniziative di protezione civile e di valorizzazione dell'ambiente;
- Organizzare ed effettuare attività di assistenza tecnica in supporto ad eventi e manifestazioni
- Organizzare ed effettuare servizi di trasporto sociali
- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà.
- Organizzare la formazione del volontariato
- Promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni.
- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 8

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e mosse da spirito di solidarietà si impegnano concretamente per realizzarle.

Tutti i soci inferiori ai 18 anni di età, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che siano investiti della responsabilità genitoriale, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari; eccettuato lo svolgimento delle attività associative per le quali è prevista la maggiore età.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci nuovamente il Consiglio Direttivo delegato dall'Assemblea per tali compiti.

ART. 9

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'art 26 del presente statuto;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti e le procedure interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART.10

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione e secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 11

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti e procedure interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante delibera dell'organo di amministrazione demandato dall'Assemblea. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni.

L'esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Non possono essere associati Coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, e vanno versate entro il 31 Maggio.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun

diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 12

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fatto salvo per l'Organo di Controllo, qualora il ruolo sia svolto da un professionista esterno.

ART.13

L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

Essa è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita via mail e/o via lettera almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 31 Marzo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'organo di amministrazione ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.14

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e sociale
- approva e modifica l'ammontare della quota associativa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART.15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

E' ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in

quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.16

L'Assemblea straordinaria modifica l'Atto costitutivo e lo Statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare tutti gli atti, contratti e convenzioni inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti dispari, compreso tra 7 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate da almeno 3 mesi. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, si procederà all'elezione dei nuovi componenti in Assemblea, alla sua prima riunione utile. La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti comporta la decadenza del medesimo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ART. 18

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'organo di amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19

L'Organo di controllo e di Revisione legale, monocratico, viene nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

ART. 20

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:

- Da un fondo di dotazione iniziale costituito da un deposito di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila) destinata a costituire il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano un rapporto con l'associazione
- Da beni mobili anche registrati ed immobili
- Da lasciti, legati e donazioni purché accettati dall'assemblea

ART. 21

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi da convenzioni e proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali inserite in apposita voce di bilancio prevista fino all'operatività del registro unico nazionale. E ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a chiunque, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore.

ART. 23

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, quando operativo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede della organizzazione otto giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni aderente.

ART.24

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a predisporre la consultazione entro 30 giorni dalla data della richiesta. I libri Associativi possono essere consultati solo presso i locali dell'Associazione.

ART. 26

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART.27

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore quanto previsto dell'art 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART.29

I volontari aderenti all'organizzazione sono assicurati secondo quanto prescritto dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 per malattia, infortunio, responsabilità civile verso terzi.

ART.30

L'organizzazione di volontariato risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.31

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità extra

contrattuale della organizzazione stessa.

ART.32

L'organizzazione può associarsi a reti associative locali, regionali o nazionali.

L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano conformi ai criteri partecipativi di questo Statuto.

ART. 33

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.34

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

f.to PIERLUIGI BRIGGI

f.to LUCA PAOLUCCI, L.S.: